



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



[Ufficio Attività Produttive - Commercio](#)

DISCIPLINARE DEL MERCATO DEL CONTADINO

INDICE

- Articolo 1 - Finalità del disciplinare
- Articolo 2 - Normativa di riferimento
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 - Ubicazione del mercato contadino
- Articolo 5 - Soggetti ammessi alla vendita
- Articolo 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita
- Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite
- Articolo 8 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi
- Articolo 9 - Gestione degli spazi commerciali
- Articolo 10 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio
- Articolo 11 - Obblighi degli assegnatari di posteggio o spuntisti
- Articolo 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi
- Articolo 13 – Controlli e Sanzioni
- Articolo 14 - Danni a Terzi
- Articolo 15 – Altre aree di svolgimento dei mercati contadini
- Articolo 16 – Abrogazioni e norme transitorie
- Articolo 17 – Entrata in vigore

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° _____ seduta del _____

Articolo 1 - Finalità del disciplinare

Il mercato del contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il mercato del contadino nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di Montalto Uffugo (CS) riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M.20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il D.P.R. n°633 del 26 Ottobre 1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e in particolare l'articolo 34 "Regime speciale per i produttori agricoli".

Articolo 3 - Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).

Articolo 4 - Ubicazione del mercato contadino

Il Mercato del Contadino su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

Luoghi di svolgimento:

Prioritario :

- 1) Montalto Uffugo Centro in Via Mazzini (nei locali della struttura comunale);
- 2) Frazione Taverna in Via Borsellino/ Via Europa;
- 3) Frazione Settimo in Via S.Maria di Settimo/ Via S.Paolo;

Secondario : Luoghi destinati al mercato ambulante e/o idonee aree da verificare dai competenti organi comunali.

Orari: coincidenti agli orari di svolgimento del mercato ambulante settimanale se in esso inserito.

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580 e soggetti assimilabili a quanto previsto nell'art. 34 del D.P.R. 633/72, comunque titolari di partita I.V.A., che rispettino le seguenti condizioni:

- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa o dai produttori agricoli, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Articolo 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4, c.2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

Articolo 8 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione all'utilizzo di un posteggio all'interno del mercato riservato agli imprenditori e produttori agricoli titolari di partita I.V.A. su area pubblica istituito dal Comune viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.
2. Il bando, predisposto dal Responsabile della struttura comunale incaricata, riportante il termine ultimo utile per la presentazione delle domande ed i requisiti che si dovranno possedere, dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
3. Il Responsabile della struttura comunale competente, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed

87046 Piazza Francesco De Munno, 1 - Telefono 0984931074 Fax 0984932490 -

<http://www.comune.montaltouffugo.cs.it> e-mail: commercio.montaltouffugo@certificatamail.it

[Delegazione Municipale] 87040 Via Benedetto Croce (Scalo) - Telefono 0984934837 Fax 0984937052 -

alla formazione della graduatoria al fine dell'occupazione degli spazi o posteggi disponibili, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo.

4. La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio:
criterio di assegnazione Punti
 - Sede azienda nel comune di Montalto Uffugo punti 5
 - Sede azienda nei comuni confinanti con Montalto Uffugo punti 4
 - Sede azienda fino a 20 km da Montalto Uffugo punti 3
 - Sede azienda oltre 20 e fino a 50 Km da Montalto Uffugo punti 2
 - Sede azienda oltre 50 km da Montalto Uffugo punti 1in aggiunta al primo punteggio:
 - Produzione biologica/integrata punti 2
 - Alimenti tipici calabresi prodotti in azienda punti 3
 - Iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n.580 punti 0,50 per anno compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi (per un massimo di 3 punti)
5. Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettueranno la seguente ulteriore valutazione:
la data di arrivo o presentazione della domanda. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune.
6. L'esito delle domande e la graduatoria, saranno messe a disposizione degli interessati presso il Comando di Polizia Municipale.
7. L'occupazione degli spazi o posteggi disponibili è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, prescritti dal bando.
8. Ad assegnazione effettuata, l'ufficio comunale provvederà a redigere eventuali modifiche ritenute necessarie alla planimetria dell'area mercatale, riportante le misure dei posteggi degli assegnatari.
9. In caso di posteggi liberi o temporaneamente non occupati, questi verranno assegnati di volta in volta agli imprenditori o produttori agricoli, titolari di partita I.V.A., che abbiano già presentato domanda all'ufficio comunale con accoglimento della medesima, ovvero saranno assegnati, dal personale della Polizia Municipale, agli imprenditori e produttori agricoli che dovessero presentarsi il giorno di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della domanda.

Articolo 9 - Gestione degli spazi commerciali

La gestione del mercato contadino è assunta dal Comune per il periodo sperimentale della durata di dodici mesi, a partire dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, al termine del quale, qualora si decida di proseguire l'esperienza, potranno essere confermati o rivisti gli aspetti definiti dal presente disciplinare. In particolare in caso di conferma delle modalità previste dal presente disciplinare, con Deliberazione di Giunta Comunale potrà essere disposta la proroga della sperimentazione per ulteriori 12 mesi o la conferma dell'istituzione dei mercati in argomento.

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare, nel rispetto delle norme sanitarie, strutture ed attrezzature proprie

quali: banchi di vendita, auto market, ecc. senza intralciare la viabilità o le condizioni di sicurezza del mercato stesso.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Nell'organizzazione del mercato del contadino si potranno sviluppare forme di sinergia con analoghe iniziative di altri Comuni.

Articolo 10 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il Comune si adopererà al miglioramento dell'area che ospita il mercato e per il primo periodo sperimentale si impegna a:

- Dare pubblicità al mercato;
- Concedere l'area dei posteggi con modalità di pagamento uguali a quanto concesso agli assegnatari del mercato ambulante settimanale;

Articolo 11 - Obblighi degli assegnatari di posteggio o spuntisti

Gli imprenditori o produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda o depositati presso gli appositi spazi autorizzati;
- in ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di natura sanitaria, fiscale, tributaria e metrica.

Articolo 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Articolo 13 – Controlli e Sanzioni

La Polizia Municipale accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente disciplinare di mercato.

A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sanitarie sui prodotti.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

Le violazioni al presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 267/2000 con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

Articolo 14 - Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali e sanitari da parte di partecipanti.

Articolo 15 – Altre aree di svolgimento dei mercati contadini

Il presente disciplinare si applica anche ai mercati agricoli che vengono svolti, oltre che su area pubblica anche in locali aperti al pubblico o su aree di proprietà privata così come previsto dall'art.1 comma 3 D.M. 20.11.2007

Articolo 16 – Abrogazioni e norme transitorie

Viene dichiarata decaduta ogni norma, contenuta nel regolamento comunale, incompatibile con il presente disciplinare.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento a quanto già indicato nel regolamento comunale dei mercati ambulanti approvato con delibera di Consiglio Comunale n°3 del 08/02/2010.

Si da mandato alla Polizia Municipale per l'organizzazione e la risistemazione degli spazi mercatali e ove necessarie alla sistemazione delle nuove aree per i mercati contadini.

Articolo 17 – Entrata in vigore

Il presente disciplinare, composto da 17 articoli, entra in vigore il 15° giorno dopo la sua pubblicazione e per come previsto dallo statuto comunale.